Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | Roma — Venerdì, 31 gennaio | Numero 26

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 52 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le leggi 6 giugno 1907, n. 292, e 8 giugno 1911, n. 550;

Visto il R. decreto 23 giugno 1912, n. 1048;

Visto il R. decreto 5 marzo 1914, n. 236;

Vista la deliberazione del 12 aprile 1918 del Comitato amministrativo della R. stazione sperimentale di granicoltura di Rieti;

Udito il Consiglio per l'istruzione agraria;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 6 del regolamento per la R. stazione sperimentale di granicoltura di Rieti, approvato con Regio decreto 23 giugno 1912, n. 1048 e modificato con il Regio decreto 5 marzo 1914, n. 236, è sostituito il seguente:

« Il Comitato amministrativo della stazione è composto:

del direttore dell'Istituto;

di due rappresentanti del Ministero di agricoltura;

di un rappresentante del comune di Rieti;

di un rappresentante per ciascuno degli enti che contribuiscono al mantenimento dell'Istituto con una somma non minore di L. 1500.

« L'ente che contribuisce con somma minore può accordarsi con altri enti per avere un rappresentante comune.

« I componenti del Comitato durano in carica un triennio e possono essere confermati. I membri nominati in sostituzione di quelli che vengono a cessare rimangono in carica sino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

« L'Ufficio è gratuito ».

Art. 2.

All'art. 8 del predetto regolamento è sostituito il seguente:

« Il Comitato amministrativo invigila sull'andamento amministrativo della Stazione e prende tutti i provvedimenti del caso.

« Nel mese di ottobre di ogni anno delibera il bilancio preventivo compilato dal direttore e lo trasmette, per l'approvazione, al Ministero per l'agricoltura, il quale provvede con decisione motivata; e se non provvede entro il dicembre successivo, il bilancio si intenderà approvato.

« Cura la formazione del conto consuntivo e la sua trasmissione al Ministero in conformità all'art. 15 del presente regolamento.

« Nomina e revoca il personale tecnico avventizio e quello di servizio di cui all'art. 17 del regolamento stesso ».

Art. 3.

All'art, 15 del predetto regolamento viene sostituito il seguente:

« L'anno finanziario della Stazione comincia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

« Il conto consuntivo deve essere, a cura del direttore, presentato al Comitato amministrativo con tutti i documenti amministrativi perchè possa approvarlo entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

« Il conto consuntivo coi relativi documenti giustificativi e con un estratto della deliberazione relativa alla approvazione del medesimo è, a cura del presidente del Comitato, inviato al Ministero di agricoltura per la comunicazione alla Corte dei conti.

« La Corte dei conti giudica con giurisdizione contenziosa, e, in caso di richiamo o di appello, a sezioni riunite ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MILIANI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 53 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 788, col quale venne autorizzato lo stanziamento di un fondo per spese e concorsi a favore di enti autonomi per la produzione di sementi selezionate di risone e per altri provvedimenti a favore della risicoltura nazionale;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1911, n. 79, che eresse in ente morale la Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli e ne approvò lo statuto organico;

Visto il decreto Luogotenenziale del 10 maggio 1917, n. 809, col quale venne riordinata la Stazione predetta;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo stanziato e da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura, a norma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 788, è messo a disposizione della stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli, per la produzione di sementi selezionate di risone e per altri provvedimenti a favore della risicoltura nazionale creando all'uopo apposita sezione con gestione e contabilità distinte.

Art. 2.

L'amministrazione di detta sezione sarà esercitata dal Comitato direttivo della stazione, creato con l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 809, con le norme indicate nel decreto stesso, e per mezzo di tre delegati nominati da detto Comitato nel proprio seno.

Il direttore della stazione sperimentale sarà investito anche delle funzioni di direttore della sezione su indicata.

Art. 3.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo riguardanti la gestione della somma, di cui all'articolo precedente, ed il programma di attività dovranno essere sottoposti anche all'approvazione del Ministero di agricoltura, al quale sarà inviata annualmente una relazione tecnica sui lavori compiuti e sui risultati ottenuti.

Art. 4.

Le disposizioni speciali per l'amministrazione della sezione di cui all'art. 1°, faranno parte del regolamento della stazione, prescritto dall'art. 6 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 809.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

MILIANI.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 54 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 14 del regolamento speciale per il funzionamento delle cattedre ambulanti di agricoltura e

dei relativi Consorzi, approvato col decreto Luogotenenziale del 31 agosto 1916, n. 1204;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale tecnico (Direttori di cattedra e di sezione, assistenti) delle cattedre ambulanti di agricoltura costituite in Consorzio a norma della legge 14 luglio 1907, n. 513, è assicurato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, alle condizioni di cui all'articolo successivo, con premio annuo pari almeno al 15 0[0 dello stipendio, con le forme ed i contratti di assicurazione che saranno scelti dagli interessati fra quelli fissati dal decreto da emanarsi dal ministro d'agricoltura in applicazione del presente decreto.

I contratti prescelti dovranno riportare l'approvazione della Commissione di vigilanza delle rispettive cattedre.

L'onere del premio sarà per il 5 0[0 dello stipendio a carico del bilancio del Ministero di agricoltura sul capitolo corrispondente al cap. 72 dell'esercizio finanziario 1918-919; per il 5 0[0 a carico del bilancio della cattedra, e per il rimanente 5 0[0 a carico degli interessati.

Potranno i Consorzi delle cattedre e gli interessati elevare le misure rispettive di concorso al premio di assicurazione, rimanendo sempre fissa a carico dello Stato la quota del 5 0[0 dello stipendio.

Col decreto Ministeriale, di cui al comma del presente articolo, saranno fissati i tipi di contratto di assicurazione e disciplinate le norme inerenti ai contratti stessi ed alla attribuzione dei benefici di essi.

Art. 2.

Lo Stato si impegna di dare il proprio contributo nella misura e per i fini, di cui all'articolo precedente, dopo che il Consorzio della cattedra ambulante di agricoltura e gli interessati abbiano assunto l'obbligo di concorrere nella spesa per il premio di assicurazione nella misura indicata nell'articolo stesso.

Art. 3.

Al personale tecnico, che sia stato assunto in servizio da oltre un anno presso le cattedre ambulanti di agricoltura, sarà consentito un contratto di assicurazione integrativo del contratto di assicurazione, di cui all'art. 1 del presente decreto, con riguardo agli anni di servizio prestato ed agli stipendi percepiti.

Il concorso dello Stato per questo titolo non potrà superare la somma annua di L. 70.000.

Art. 4.

Con il decreto Ministeriale, di cui all'ultimo comma dell'art. 1, sarà pubblicata una tabella di premi per il contratto di assicurazione integrativo, in rapporto agli anni di servizio e agli stipendi percepiti.

Lo stato corrisponderà i contributi integrativi a suo carico, a condizione che l'interessato si obblighi al versamento della quota di premio corrispondente agli anni di servizio ed agli stipendi percepiti e che il Consorzio si obblighi al versamento delle quote di premio relative ai soli anni di servizio prestati presso la cattedra, dal personale attualmente in servizio.

Le quote di premio relative agli anni di servizio prestati presso altre cattedre ambulanti faranno carico allo stanziamento di cui all'art. 1° e saranno corrisposte sempre sotto forma di maggior contributo dello Stato.

Art. 5.

Il beneficio del contratto integrativo, di cui agli art. 3 e 4, sarà accordato soltanto ai cattedratici che stipuleranno il contratto di assicurazione entro due anni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

I contributi dello Stato saranno mantenuti anche a favore delle cattedre ambulanti di agricoltura che abbiano già provveduto, alla data di pubblicazione del presente decreto, alla stipulazione di contratti di assicurazione a favore del proprio personale, a condizione che il premio facente carico al Consorzio della cattedra e agli interessati non sia inferiore al 10 0[0 dello stipendio e che il contributo dello Stato venga impiegato in un complementare contratto da stipularsi con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, nella forma e con le modalità di cui al presente decreto.

Qualora i contratti di assicurazione in vigore siano stipulati con premi inferiori al 10 0[0 dello stipendio, i Consorzi e gli interessati dovranno provvedere ad integrare i propri contributi fino al limite sopra indicato.

Tali contributi, assieme al contributo dello Stato, serviranno per il contratto complementare di assicurazione di cui alla prima parte del presente articolo.

Art. 7.

L'impegno finanziario dello Stato per l'applicazione del presente decreto decorrerà dal 1° luglio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1919

TOMASO DI SAVOIA.

MILIANI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA

Il numero 55 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Visto l'art. 5 del decreto Luogotenenziale 11 dicembre 1917, n. 1970;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, per la guerra, per la marina, per l'assistenza militare e pensioni di guerra, per i lavori pubblici, per le poste e i telegrafi, per le finanze, per la grazia e giustizia e i culti e per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, visto, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — CIUFFELLI — ZUPELLI — DEL BONO — BONOMI — FERA — MEDA — SACCHI — MILIANI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

REGOLAMENTO LEGISLATIVO per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale pro-combattenti.

TITOLO I.

Organizzazione e finalità dell'Opera nazionale.

Art. 1.

L'Opera nazionale per i combattenti, istituita con l'art. 5 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, provvede all'assistenza morale, economica, finanziaria, tecnica dei militari di truppa e degli ufficiali che hanno combattuto per la difesa della patria.

L'Istituzione attende particolarmente, a mezzo dell'Opera dei combattenti, a promuovere le condizioni tecniche, economiche e civili che consentano la maggiore produttività delle forze di lavoro della nazione.

Art. 2.

L'Opera nazionale ha personalità giuridica e gestione autonoma, e sede in Roma.

Il patrimonio dell'Opera nazionale è costituito da un capitale di fondazione di 300 milioni di lire, dai redditi netti di esercizio, da lasciti e donazioni di privati o di enti.

Il capitale di fondazione è costituito dal provento delle oblazioni e, per la differenza, sino a concorrenza di 300 milioni, è prelevato dagli utili netti conseguiti dall'Istituto nazionale delle assicurazioni nella gestione dei rischi di guerra in navigazione, tenuta per conto e nell'interesse dello Stato.

L'Opera nazionale dispone inoltre di tutti i mezzi che il tesoro dello Stato mette a sua disposizione per l'adempimento dei fini indicati negli articoli 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, e 6 del decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, numero 374.

Art. 3.

L'attività dell'Opera nazionale si esplica mediante tre distinte organizzazioni:

a) per l'azione agraria;

b) per l'azione sociale;

c) per l'azione finanziaria.

Provvede alla coordinazione e alla rappresentanza giuridica dell'ente un direttore generale nominato con decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Il direttore generale può esser revocato con la procedura di cui al precedente capoverso.

Le funzioni di direttore generale possono anche essere affidate ad un amministratore delegato dal Consiglio d'amministrazione, nominato con decreto del ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 4.

L'ente è amministrato da un Consiglio composto di nove membri nominati con decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro, udito il Consiglio dei ministri.

Il presidente è nominato in seno al Consiglio con la stessa procedura.

Quattro almeno dei consiglieri di amministrazione debbono essere scelti tra cittadini che non siano impiegati di pubbliche Amministrazioni e che abbiano dato prova, nell'esercizio dell'agricoltura o di un ramo di attività industriale o commerciale, di notevole competenza tecnica o amministrativa.

Il Consiglio può delegare ad uno o più suoi componenti speciali attribuzioni in riguardo ad una o più delle organizzazioni dell'Opera nazionale.

Gli uffici di direttore generale, di consigliere di amministrazione sono incompatibili con la qualità di senatore e di deputato.

Agli impiegati dello Stato che siano chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, potranno essere applicate, con decreto del ministro competente, le disposizioni dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304.

Tali disposizioni possono anche essere applicate al segretario generale che sia nominato dal ministro del tesoro su proposta del Consiglio di amministrazione.

I consiglieri di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 5.

L'Opera nazionale ha nei limiti e con le modalità che saranno determinate mediante il regolamento di cui all'art. 49, impiegati amministrativi e tecnici oltre gli incaricati di servizi speciali.

Gli impiegati dell'Opera, pur essendo pubblici ufficiali, non sono e non possono essere equiparati agli impiegati dello Stato; e sono assunti con contratti a tempo determinato, rescindibili e rinnovabili a norma di detto regolamento.

Il regolamento determinerà pure le norme per la retribuzione degli impiegati.

All'atto dell'assunzione in servizio, gli impiegati dell'Opera dovranno stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni un contratto di assicurazione nella misura e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, e non avranno diritto ad altro trattamento di quiescenza o di pensione fuori di quello nascente dal loro contratto di assicurazione.

Nella scelta del personale amministrativo e tecnico sarà accordata, a parità di requisiti, la preferenza ai combattenti.

Art. 6.

Col regolamento di cui all'art. 43 saranno stabilite le norme per la istituzione degli organi locali e per le funzioni di rappresentanza da attribuirsi ai medesimi.

È data facoltà all'Opera nazionale di valersi degli organi dipendenti dalle singole Amministrazioni dello Stato, previa intesa con le rispettive Amministrazioni centrali.

Art. 7.

L'azione di controllo è esercitata da un Collegio di tre sindaci nominati dal ministro del tesoro. Essi durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Il ministro del tesoro esercita la vigilanza ed ha diritto di compiere ispezioni e di promuovere con decreto Reale, uditi il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione, quando risultino gravi irregolarità amministrative o violazioni di legge o di regolamento.

Il bilancio annuale con la relazione del Consiglio di amministrazione è allegato al bilancio del Ministero del tesoro.

TITOLO II.

Sezione agraria.

Art. 8.

L'organizzazione per l'azione agraria è diretta:

a) a costituire un patrimonio terriero;

b) a metterlo in valore eseguendo tutte le opere che a questo fine risultino necessarie;

c) a colonizzarlo.

Art. 9.

A costituire il patrimonio di cui all'articolo precedente concorrono:

1° i terreni acquistati dall'Opera;

2° i terreni patrimoniali appartenenti allo Stato, alle Provincie, ai Comuni, alle Opere pie, agli enti pubblici ed agli enti ecclesiastici conservati;

3° i terreni appartenenti a privati proprietari e che siano sog-

getti a obbligo di bonifica, ovvero che risultino atti ad importanti trasformazioni culturali.

Art. 10.

I terreni indicati nel n. 2 dell'art. 9, i quali, su richiesta del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale, siano riconosciuti dal Collegio centrale costituito ai sensi dell'art. 19 suscettivi di importanti trasformazioni culturali, o che siano soggetti ad obblighi di bonifica, sono trasferiti, con ordinanza del Collegio stesso, al patrimonio dell'Opera.

Per gli altri beni rustici, appartenenti agli stessi enti, quando sia riconosciuta dal Consiglio d'amministrazione dell'Opera la necessità della utilizzazione per l'adempimento dei fini dell'Opera stessa, questa può, con deliberazione del proprio Consiglio, chiederne l'assunzione in enfiteusi o in affitto a lunga scadenza. Le condizioni di necessità, di cui al comma precedente, dovranno essere riconosciute dal Collegio centrale, che pronuncierà, altresì, l'attribuzione dei beni all'Opera nazionale.

Il canone che l'Opera nazionale deve corrispondere ai singoli enti per la attribuzione dei beni o la costituzione di enfiteusi e di affitti, è convenuto fra le parti e quando manchi l'accordo è stabilito dal Collegio provinciale costituito ai sensi dell'art. 16 e con i criteri indicati nell'art. 17.

Art. 11.

Per i terreni indicati al n. 3 dell'art. 9 il Collegio centrale costituito a termini dell'art. 19, quando abbia riconosciuto che essi sono soggetti ad obblighi di bonifica, o quando, sulla base di un piano di lavori presentato dal Consiglio di ammistrazione dell'Opera nazionale, abbia riconosciuto che essi sono atti ad importanti trasformazioni culturali, ne pronuncia l'attribuzione all'Opera nazionale e la immediata occupazione da parte di quest'ultima.

L'ordinanza del Collegio centrale deve essere notificata al proprietario che risulti iscritto nei registri catastali o, in difetto, nei ruoli delle imposte fondiarie ed a coloro che, dai registri del conservatore delle ipoteche, risultino avere diritti sul fondo.

L'ordinanza stessa deve essere pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, ed affissa, nei dieci giorni successivi alla pubblicazione, e per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune ove trovansi situati i beni.

Scaduti i quindici giorni dall'affissione, ed entro i trenta giorni successivi, chiunque abbia un diritto reale sul fondo espropriando può notificare all'Opera nazionale l'esistenza del suo diritto.

Decorso il predetto termine di trenta giorni, d'accordo tra le parti e gli aventi diritto di cui al precedente capoverso, è stabilito il prezzo sul quale saranno, ad ogni effetto, trasferite le azioni dei terzi. Se entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della ordinanza che pronuncia l'espropriazione a favore dell'Opera manchi l'accordo tra le parti o non si possa convenire sul prezzo, decide il Collegio costituito ai sensi dell'art. 16 e con i criteri indicati all'art. 17.

Art. 12.

Contro le ordinanze del Collegio centrale indicate negli articoli precedenti è ammessa soltanto opposizione dinanzi al Collegio medesimo entro quindici giorni dalla notificazione di esse. L'opposizione non sospende l'occupazione del fondo.

Art. 13.

Per i terreni di cui al n. 3 dell'art. 9, che siano suscettivi di importanti trasformazioni culturali, l'Opera, ottenuta l'ordinanza di attribuzione, compie tutti i lavori necessari alla trasformazione. È fatto salvo all'antecedente proprietario il diritto al riscatto del fondo migliorato previo pagamento del prezzo ricevuto, aumentato del maggiore valore acquisito dal fondo stesso. Chi effettua il riscatto deve obbligarsi, con le modalità e garanzie che saranno stabilite nel regolamento, a utilizzare l'immobile secondo un piano tecnico economico approvato dal Consiglio di amministrazione che gli sarà comunicato subito dopo che saranno stati terminati i lavori.

Il diritto di riscatto può essere esercitato, nel modo sopra stabilito, entro un anno dalla comunicazione del piano di utilizzazione.

Art. 14.

Le facoltà di espropriare beni rustici a carico di proprietari inadempienti che sono attribuite al Governo del Re da disposizioni legislative generali o speciali ora in vigore, possono essere esercitate dal Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale, con la procedura indicata negli articoli 10 e 11.

L'Opera nazionale gode di tutti i vantaggi attribuiti dalle medesime disposizioni legislative ai proprietari ai quali si sostituisce.

Art. 15.

Gli affitti e gli altri contratti stipulati anche prima della pubblicazione del presente decreto, dai proprietari od enti di cui ai precedenti articoli si intendono sciolti di diritto alla fine dell'anno colonico in corso alla data dell'ordinanza del Collegio centrale, senza corresponsione di indennizzo alcuno.

Se l'anno agricolo scade nel semestre dalla data della deliberazione del Consiglio dell'Opera nazionale, con cui è chiesta l'attribuzione, lo scioglimento degli affitti o degli altri contratti avviene alla fine dell'anno agricolo successivo.

Rimangono fermi i contratti in corso stipulati da enti pubblici a favore di Società cooperative agricole.

Anche nel corso degli affitti accennati nella prima parte del presente articolo, può l'Opera procedere all'occupazione dei suoli, all'utilizzazione dei materiali di costruzione, presa di acque, ecc., che si trovino nei singoli fondi. Agli affittuari od altri possessori attuali è dovuto un indennizzo da stabilirsi con la procedura segnata all'art. 11.

Art. 16.

In ogni Provincia è istituito un Collegio di arbitri, del quale fanno parte il presidente del tribunale o un magistrato da esso delegato, che lo presiede, ed un rappresentante dell'Opera nazionale, nominato dal Consiglio d'amministrazione dell'Opera stessa.

Fa parte, inoltre, del Collegio, per le controversie previste nell'art. 10, un rappresentante dell'ente, nominato dal prefetto; per quelle previste negli articoli 11 e 15, un rappresentante del proprietario interessato; per quelle previste nell'art. 27, un rappresentante del Comitato permanente del lavoro.

Qualora il proprietario interessato non nomini, entro trenta giorni dalla richiesta che gli verrà notificata dall'Opera nazionale, il proprio rappresentante, questo sarà nominato, su istanza dell'Opera stessa, dal presidente della Corte d'appello.

Art. 17.

Il prezzo od il canone che il Collegio degli arbitri è chiamato ad assegnare agli enti o ai proprietari, ai termini delle disposizioni degli articoli 10 e 11, è determinato sulla base dei redditi normali netti, ritratti dai beni trasferiti all'Opera, tenendo conto, per gli enti pubblici, dei redditi netti accertati in bilancio.

Art. 18.

Contro le decisioni dei Collegi di arbitri è soltanto ammesso reclamo avanti il Collegio arbitrale centrale, istituito con l'articolo seguente; esso deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica delle decisioni stesse.

La decisione del Collegio arbitrale centrale non è soggetta ad alcun rimedio nè in via giudiziaria, nè in via amministrativa.

Art. 19.

È istituito in Roma, per l'esercizio delle funzioni amministrative e giurisdizionali, menzionate in questo decreto, un Collegio centrale arbitrale, composto di un presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, che lo presiede, delegato dal primo presidente, di un consigliere di Corte di cassazione, di un consigliere di Stato, del direttore generale dell'agricoltura e del direttore generale del lavoro e della previdenza sociale. I primi tre membri sono nominati con la procedura indicata nell'art. 4 e durano in carica quattro anni.

Art. 20.

Le funzioni di componente del Collegio centrale arbitrale e dei

Collegi provinciali di arbitri sono incompatibili con qualsisia carica pubblica elettiva.

Art. 21.

L'Opera nazionale presterà la sua assistenza finanziaria e tecnica per il godimento degli usi civici e dei beni di dominio collettivo, per l'affrancazione dei beni gravati da usi civici, per la devoluzione dei beni già gravati da uso civico che non siano stati migliorati e che siano atti a importanti trasformazioni culturali e per l'utilizzazione, in genere, dei beni goduti da popolazioni e da associazioni agricole.

Art. 22.

Entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto saranno disciplinati l'attribuzione ed il godimento, a favore dell'Opera nazionale, dei beni demaniali del Mezzogiorno.

Art. 23.

Per mettere in valore il patrimonio indicato negli articoli precedenti e in genere il patrimonio terriero nazionale, l'Opera assume in concessione o in appalto l'esecuzione di opere pubbliche valendosi con preferenza del lavoro dei combattenti.

Art. 24.

Nella concessione o nell'appalto di lavori di cui all'articolo precedente, l'Opera nazionale è preferita ad ogni altro Ente o Società o Imprese o Consorzio; è prosciolta da ogni obbligo di cauzione e gode tutti i benefici concessi ai Consorzi di bonifica dal testo unico 22 marzo 1900, n. 195, e dal decreto Luogotenenziale 5 agosto 1918, n. 1256.

Art. 25.

Alla esecuzione dei lavori menzionati negli articoli precedenti, l'Opera provvede direttamente a norma dell'art. 23, ovvero concedendo o appaltando in tutto o in parte i lavori stessi a Cooperative di lavoro, a Consorzi, Società o Imprese, che dimostrino di avere sufficienti mezzi tecnici e finanziari.

L'Opera nazionale può anche promuovere la costituzione di detti organi o parteciparvi o fornirli dei capitali e dei mezzi tecnici necessari.

Le Cooperative, i Consorzi, le Società o Imprese menzionate nella prima parte del presente articolo debbono impegnarsi a preferire per la esecuzione delle opere ad esse affidate lavoratori già combattenti.

Art. 26.

I terreni che costituiscono il patrimonio dell'Opera e che siano suscettivi di cultura immediata, anche con l'assistenza tecnica e finanziaria dell'Opera, sono da questa concessi con le modalità stabilite dal regolamento, a combattenti coltivatori diretti o a Cooperative di agricoltori di cui siano parte notevole i combattenti:

1° in utenza o locazione a miglioria rinnovabile;

2° in utenza a miglioria con diritto di acquisto.

I terreni per i quali si siano dovute eseguire opere di bonifiche agrarie o di trasformazioni culturali importanti potranno essere concessi, nella forma di utenza sopra indicata, anche a cooperative di lavoro che abbiano eseguito le opere di messa in valore del patrimonio, salva sempre la prelazione a favore di combattenti singoli o di cooperative di agricoltori delle quali siano parte notevole i combattenti.

Art. 27.

L'utente o conduttore di cui al n. 1 dell'articolo precedente è obbligato ad eseguire le migliorie e trasformazioni agrarie prescritte nell'atto di concessione, a curare la manutenzione degli edifici e delle opere che gli siano affidate, a corrispondere all'Opera l'annuo canone stabilito.

L'inosservanza di qualsiasi obbligo nascente dalla concessione, porta alla decadenza della concessione stessa pronunciata dall'Opera con la procedura stabilita dal regolamento.

Contro tale deliberazione è ammesso ricorso al Collegio centrale da proporsi nel termine stabilito dall'art. 18.

Contro la decisione del Collegio centrale non è dato alcun rimedio nè in via giudiziaria nè in via amministrativa.

Art. 28.

Alla scadenza del termine della utenza o locazione le quote tornano di diritto in possesso dell'Opera che provvede a nuova assegnazione.

L'utente che abbia adempiuto alle condizioni prescrittegli ha diritto di preferenza alla nuova assegnazione della stessa unità culturale.

Art. 29.

L'utente con diritto di acquisto è tenuto a tutti gli obblighi prescritti agli articoli 27 e 28 ed a corrispondere un canone annuo comprendente la somma necessaria per l'ammortamento del valore capitale del terreno. È soggetto, inoltre, alle altre condizioni che siano stabilite all'atto della concessione.

Il trasferimento della proprietà avviene mediante deliberazione del Consiglio di amministrazione in base alla quale vengono eseguite gratuitamente le trascrizioni e le volture.

È riservata all'Opera, in ogni tempo, la prelazione in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito della proprietà acquisita da un utente. Qualora l'Opera intenda esercitare il diritto di prelazione essa è tenuta a rimborsare agli aventi diritto soltanto il prezzo corrisposto all'Opera e il valore delle migliorie apportate.

Ogni controversia è risoluta dal Collegio di arbitri di cui all'articolo 16 contro le cui decisioni non è ammesso rimedio nè in via giudiziaria nè in via amministrativa.

Art. 30.

In applicazione delle disposizioni contenute in questo decreto e nelle leggi generali e speciali portanti benefici a favore di determinate regioni l'Opera nazionale per mezzo dei suoi organi centrali e locali promuove il sorgere di colonie agricole e di nuovi centri abitati chiamandovi specialmente agricoltori combattenti; favorisce la costituzione di Cooperative ed Associazioni agricole di cui siano parte notevole i combattenti; dirige ed invigila la coltivazione di terreni e l'esecuzione dei miglioramenti fondiari.

L'Opera promuove altresì le Associazioni e gli Istituti volti a conseguire la solidarietà dei coltivatori negli acquisti, nelle vendite, nelle assicurazioni, nella trasformazione dei prodotti agricoli e nell'esercizio delle piccole industrie accessorie a quella rurale, disciplinando all'uopo la concessione dei propri beni.

Art. 31.

L'Opera nazionale esercita direttamente, o mediante organi delegati, il credito agli utenti per i miglioramenti agrari e per le trasformazioni culturali concedendo mutui ammortizzati a lunga scadenza.

Promuove, inoltre, e agevola, da parte degli Istituti a ciò autorizzati, l'erogazione del credito di esercizio e del credito per l'acquisto di macchine, bestiame, attrezzi, ecc., a favore di agricoltori combattenti e di Cooperative alle quali sia stata fatta la concessione di cui all'art. 26.

TITOLO III.

Sezione sociale.

Art. 32.

L'organizzazione per l'azione sociale è diretta:

a) ad agevolare ai combattenti la ripresa della propria attività economica e professionale;

b) a perfezionare la capacità specifica di lavoro dei combattenti e a coordinarne l'impiego nell'interesse dell'economia nazionale;

c) a promuovere Associazioni di lavoro e Consociazioni di lavoro e di capitale per l'esercizio d'imprese all'interno od all'estero;

d) ad elevare la condizione morale e materiale delle forze di lavoro della nazione.

Art. 33.

L'Opera nazionale promuove, d'intesa con le organizzazioni interessate, la istituzione di uffici di informazione sul mercato del lavoro così all'interno che all'estero e integra l'azione di quelli già esistenti. Corrisponde assegni di disoccupazione ai combattenti prov-

visti di polizze di assicurazione, e ne agevola il dislocamento, secondando le domande di lavoro che siano più utili ai fini dell'economia nazionale.

Art. 34.

L'Opera nazionale promuove anche presso aziende ed organizzazioni padronali e operaie l'istituzione di scuole di tirocinio industriali, commerciali ed agricole, le quali abbiano per fine di provvedere al perfezionamento culturale e professionale degli operai o degli appartenenti al ceto medio. Integra l'azione di quelle già esistenti.

Nei luoghi dove esistono Istituti o fondazioni o lasciti devoluti agli scopi suindicati, l'Opera nazionale ha facoltà di promuovere le disposizioni governative necessarie affinchè esse corrispondano regolarmente ai loro fini.

Provvede di assegni e sussidi i combattenti e, per quanto è possibile, i loro figli, che frequentano tali scuole e ne tutela il collocamento.

Art. 35.

L'Opera nazionale, anche in concorso con le organizzazioni industriali, commerciali e operaie, provvede alla costituzione di assegni a favore dei combattenti che si rechino all'estero per completare la loro cultura professionale, per avviare nuove correnti di traffici, ovvero quali rappresentanti di Consorzi industriali o commerciali italiani, o quali mandatari delle organizzazioni operaie o di Consociazioni di lavoro e di capitale.

Art. 36.

L'Opera nazionale presta la propria assistenza morale e finanziaria ai combattenti che intendano completare gli studi interrotti per la guerra, iniziare o riprendere l'esercizio di professioni liberali o di piccole aziende commerciali ed artigiane, o assumere impieghi fiduciari.

Art. 37.

L'Opera nazionale concorre con opportune cautele a dotare di un capitale di fondazione o di garanzia o di esercizio le Associazioni di lavoro e le Consociazioni di lavoro e di capitale, di cui siano parte notevole i combattenti, quando abbiano per fine:

l'assunzione di lavori in Italia o all'estero;

l'esercizio di navi specie per il traffico di cabotaggio;

l'industria della pesca.

Art. 38.

L'Opera nazionale, mediante assistenza tecnica, legale e finanziaria, agevola in favore dei combattenti l'applicazione delle norme contenute nella legislazione sociale in genere e di tutte le disposizioni speciali che siano dirette ad elevarne la condizione morale e materiale.

TITOLO IV.
Sezione finanziaria.

Art. 39.

L'azione finanziaria dell'Opera nazionale si esplica mediante apposita organizzazione che compie tutte le operazioni di credito attive e passive, cui l'Opera stessa è autorizzata.

Art. 40.

La sezione di finanza ha la gestione del capitale di fondazione, delle disponibilità che deriveranno dalla liquidazione delle polizze miste di assicurazione cedute all'Opera nazionale e di tutti i redditi e proventi, in genere, dell'Opera.

Art. 41.

La sezione di finanza cura direttamente con appositi servizi o per mezzo di organi delegati, e sempre entro i limiti delle facoltà concesse, il credito fondiario, il credito agrario di miglioria e di esercizio, il credito personale.

Può contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, con la Cassa nazionale di previdenza, con le Casse di risparmio del Regno e con gli Istituti di emissione. All'uopo tutti i detti Istituti sono autorizzati, indipendentemente da disposizioni speciali o generali, ad accordare tali mutui.

Art. 42.

La sezione di finanza può emettere, previa autorizzazione del ministro del tesoro, anche col sistema dei prestiti a premi, obbligazioni garantite da ipoteca sul patrimonio immobiliare dell'Opera, o sulle annualità dovute dallo Stato così per il servizio delle polizze di assicurazione come per i contributi relativi alla esecuzione di opere di bonifiche e di pubblici lavori in genere.

Può emettere, previa autorizzazione del ministro del tesoro, obbligazioni garantite da annualità dovute dalle Provincie, dai Comuni, dai Consorzi di bonifica.

Le obbligazioni sono parificate alle cartelle fondiarie ed ammesse di diritto allo quotazioni di Borsa.

Art. 43.

Gli enti morali, Società ed Istituti, cui è fatto obbligo per legge di impiegare in tutto o in parte il proprio patrimonio in titoli emessi o garentiti dallo Stato, sono autorizzati ad acquistare come impiego le obbligazioni dell'Opera nazionale fino al limite di un quarto rispettivamente del tutto o della parte.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale di previdenza, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, le Casse di risparmio, i Monti di pietà e tutti gli Istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa sono autorizzati, singolarmente, o riuniti in Consorzio, ad acquistare le obbligazioni emesse dall'Opera nazionale.

Art. 44.

Le obbligazioni dell'Opera nazionale sono comprese fra i titoli su cui gli Istituti di emissione sono autorizzati a concedere anticipazioni.

Le obbligazioni stesse possono essere accettate come deposito cauzionale delle pubbliche amministrazioni per un valore ragguagliato ai nove decimi del prezzo medio di borsa.

Art. 45.

Al rimborso delle obbligazioni si provvede mediante estrazione annuale a sorte.

I piani di ammortamento delle obbligazioni e delle assegnazioni dei premi per i prestiti a premio sono approvati con Regio decreto su proposta del ministro del tesoro.

Art. 46

La sezione di finanza è autorizzata a raccogliere depositi a risparmio derivanti anche dalle organizzazioni alle quali l'Opera presta la sua assistenza.

TITOLO V.
Disposizioni generali.

Art. 47.

I benefici contemplati nel presente decreto sono estesi a coloro che siano provveduti di pensioni privilegiate di guerra secondo l'ordine di preferenza da stabilirsi nel regolamento.

Art. 48.

È demandato al Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di deliberare sulle richieste di liquidazione anticipata delle polizze miste di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, e di stabilire i modi e le condizioni per l'assegnazione degli strumenti di produzione e di lavoro acquistati con il concorso dell'Opera nazionale.

Il Consiglio di amministrazione dell'Opera delibera altresì sulle richieste di prestiti da parte degli ufficiali forniti di polizza di assicurazione, a termini e per i fini di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 374. Il Consiglio di amministrazione delibera anche le modalità e le condizioni dei prestiti stessi.

Art. 49.

Con regolamento generale e, occorrendo, con regolamenti speciali, da approvarsi mediante decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, il ministro del tesoro stabilirà le norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Opera nazionale.

I regolamenti speciali saranno proposti dal Consiglio di amministrazione dell'Opera.

Art. 50.

Le operazioni, gli atti e i contratti relativi all'attività dell'Opera nazionale, sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto.

I redditi netti dell'Opera sono esenti da imposte.

L'Opera nazionale è esente da qualsiasi tassa comunale o camerale.

Le istanze, i ricorsi e i documenti, le copie degli atti pubblici, gli estratti catastali, le verifiche, i certificati ipotecari, ed in genere tutti gli atti che possono occorrere alla esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto, anche per comprovare la libertà e la proprietà degli immobili, sono stesi su carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.

I contributi dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi, dovuti all'Opera nazionale, sono esenti dall'imposta di Ricchezza Mobile sia per ritenuta diretta che per ruoli.

Le obbligazioni emesse dall'Opera nazionale sono esenti, oltre che da dette imposte per i loro interessi, anche dalla tassa di negoziazione, e soggette solo al bollo di centesimi 10 per ogni titolo; sono del pari esenti dalla tassa i diritti inerenti alla loro quotazione in Borsa.

Gli onorari dei notai per gli atti preveduti nel presente articolo sono ridotti alla metà.

L'Opera nazionale è esente da tutte le tasse postali e telegrafiche.

Art. 51.

Il ministro del tesoro, su richiesta del Consiglio di amministrazione, può designare funzionari dell'Opera stessa che ai termini dell'art. 104 del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, siano incaricati di estendere e ricevere i contratti.

Art. 52.

È derogato a qualsiasi norma statutaria di enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione del presente decreto.

Art. 53.

Trascorsi quattro anni dalla pubblicazione del presente decreto, il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale presenterà al Governo del Re una relazione sull'attività della medesima proponendo le modificazioni che ritenga doversi apportare al suo ordinamento.

Per le modificazioni che il Governo ritenga necessario di apportare in qualsiasi tempo al presente decreto dovrà sentirsi il parere del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale.

Roma, 16 gennaio 1919.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: NITTI.

Il numero 59 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA, DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, per l'esercizio finanziario 1918-919 sotto la nuova rubrica « Previdenza » è istituito il capitolo n. 102-v « Somma da versarsi al fondo per la disoccupazione involontaria di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 670 (Decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, numero 1698, art. 6) con lo stanziamento di lire novantottomilioni (L. 98.000.000).

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

STRINGHER — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 1786. **Decreto Luogotenenziale 26 settembre 1918,** col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo che il comune di Villarbasse (Torino) deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già approvato in L. 2666,59, è elevato a L. 3146,59, dal 1° ottobre 1918.

N. 2017. **Decreto Luogotenenziale 1 settembre 1918,** col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene stabilito il numero complessivo dei capi d'Istituto, incaricati ed effettivi, e degli insegnanti, ordinari e straordinari dei RR. Istituti tecnici per l'anno scolastico 1918-919.

N. 2018. **Decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918,** col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, la R. scuola professionale di Fabriano è classificata di 2° grado, sezione meccanici-elettricisti, assumendo la denominazione di R. scuola industriale.

N. 2033. **Decreto Luogotenenziale 20 ottobre 1918,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Mantova di applicare, dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra, la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 2034. **Decreto Luogotenenziale 20 ottobre 1918,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Valdagno (Vicenza) di applicare, dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra, la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 2050. **Decreto Luogotenenziale 19 dicembre 1918,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'ospedale di Rivanazzano (Pavia), « Fondazione Bina Lanzarotti », è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 2051. **Decreto Luogotenenziale 19 dicembre 1918,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il lascito Teresa de Spagnolis pel conferimento di dote ad orfane povere, con sede in Napoli, è eretto in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità della città stessa.

N. 2052. **Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Opera pia Benedetto e Teresa e figli, conti Braghini-Rossetti, con sede in Ferrara, e avente lo scopo di provve-

dere all'istituzione e funzionamento di un ospedale, di un asilo infantile e di un ricovero di mendicità, a favore dei poveri di Pontelagoscuro (frazione di Ferrara), è eretta in ente morale, sotto la amministrazione di un Consiglio, composto dell'arcivescovo di Ferrara, presidente, e di due altri membri, l'uno nominato dal sindaco e l'altro dal prefetto della città stessa.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista l'istanza in data 7 giugno 1918, con la quale la Società anonima Gaslini ha chiesto che, agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, venga dichiarata di pubblica utilità la sistemazione definitiva del binario di raccordo tra i propri stabilimenti in Bolzaneto e l'omonima stazione delle ferrovie dello Stato sulla linea Ronco-Genova;

Visto il progetto di tale sistemazione, portante il bollo annullato dall'Ufficio del bollo straordinario di Genova in data 25 luglio 1918;

Vista la dichiarazione, senza data, con la quale la Società Gaslini si è obbligata a sottostare alle condizioni dello speciale capitolato-tipo, di cui all'art. 54 del testo unico delle disposizioni di legge, approvato col R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Ritenuto che ricorrono le condizioni prescritte dall'art. 55 del testo unico sopra mentovato affinchè i progettati lavori siano dichiarati di pubblica utilità;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio di Stato;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge, approvato col R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto presentato dalla Società anonima Gaslini portante il bollo annullato dell'Ufficio del bollo straordinario di Genova in data 25 luglio 1918, relativo alla sistemazione definitiva del binario di raccordo tra i propri stabilimenti di Bolzaneto e l'omonima stazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle espropriazioni e dei lavori, contemplati nel mentovato progetto, è assegnato il termine di un anno a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il Governo si riserva ampia facoltà di modificare e sopprimere anche, senza compenso, l'esercizio del raccordo in parola, quando lo creda necessario per esigenze di servizio.

Art. 4.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

DARI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Veduti l'articolo 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per la sua esecuzione approvato con Regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vedute le proposte degli Istituti di emissione, dell'Istituto che esercita la stanza di compensazione in Genova e della Camera di commercio e industria di Genova in ordine alla costituzione della Deputazione della Borsa locale;

Veduta la lettera di adesione del Ministero del tesoro in data 20 gennaio 1919, n. 13471;

Decreta:

Articolo unico.

Per tutto l'anno 1919 la Deputazione della Borsa di Genova è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Gatto cav. Domenico, delegato governativo.
2. Rubino cav. Gustavo, scelto di concerto dagli Istituti di emissione.
3. Evangelisti comm. Italo, scelto dall'Istituto esercente la stanza di compensazione.
4. Bozano avv. Paolo.
5. Graziani cav. uff. Gustavo.
6. Mancini comm. cap. Antonio.
7. Massone comm. Carlo.

Proposti dalla Camera di commercio di Genova.

Membri supplenti:

1. Cerutti Giuseppe di Carlo;
2. Galantini Enrico.
3. Musso comm. Ippolito.

Proposti dalla Camera di commercio di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 27 gennaio 1919.

Il ministro: CIUFFELLI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Veduti l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vedute le proposte degli Istituti di emissione, dell'Istituto che esercita la stanza di compensazione in Milano e della Camera di commercio e industria di Milano in ordine alla costituzione della Deputazione della Borsa locale;

Veduta la lettera di adesione del Ministero del tesoro in data 20 gennaio 1919, n. 13471;

Decreta:

Articolo unico.

Per tutto l'anno 1919 la Deputazione della Borsa di Milano è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Raotorres cav. Gaetano, delegato governativo.
2. Giacomini comm. rag. Antonio, scelto di concerto dagli Istituti di emissione.
3. Barbalonga cav. Giuseppe, scelto dall'Istituto esercente la stanza di compensazione.
4. Di Capua cav. Vitaliano.
5. Manusardi cav. Enea.
6. Montefiore Luigi.
7. Prandoni rag. Emilio.

Proposti dalla Camera di commercio di Milano.

Membri supplenti:
1. Corti Giacomo.
2. Orefice Edoardo.
3. Sezzani Cesare.

Proposti dalla Camera di commercio di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 27 gennaio 1919.

Il ministro: CIUFFELLI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Veduti l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vedute le proposte degli Istituti di emissione, dell'Istituto che esercita la stanza di compensazione in Torino e della Camera di commercio e industria di Torino in ordine alla costituzione della Deputazione della Borsa locale;

Veduta la lettera di adesione del Ministero del tesoro in data 20 gennaio 1919, n. 13471;

Decreta:

Articolo unico.

Per tutto l'anno 1919 la Delegazione della Borsa di Torino è costituita come segue:

Membri effettivi:
1. Codevilla cav. Silvio, delegato governativo.
2. Fabris comm. dott. Giuseppe, scelto di concerto dagli Istituti di emissione.
3. Caprioli cav. uff. Enrico, scelto dall'Istituto esercente la stanza di compensazione.
4. Deregibus comm. Federico.
5. Ovazza comm. Ernesto.
6. Parea comm. Carlo.
7. Pellosio cav. Pietro.

Proposti dalla Camera di commercio di Torino.

Membri supplenti:
1. Giorgis cav. Camillo.
2. Musso avv. Giuseppe.
3. Vita Alfredo.

Proposti dalla Camera di commercio di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 27 gennaio 1919.

Il ministro: CIUFFELLI.

IL MINISTRO
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Visti i decreti Luogotenenziali 22 maggio 1918, n. 700, e 3 gennaio 1918, n. 49;

Visto l'art. 11 del decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1918, n. 2032;

Decreta:

Art. 1.

Il termine, di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1918, n. 2032, per la presentazione da parte degli aventi diritto, delle domande di ammissione al Consorzio per l'importazione e la distribuzione dei merluzzi e stoccafissi tra gli importatori diretti ed agenti di case estere, è prorogato sino al 15 febbraio 1919.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 24 gennaio 1919.

Il ministro: CRESPI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Consiglio superiore di marina

Adunanza 13 gennaio 1919:

Presenti

Vice ammiraglio Presbitero, presidente.
Vice ammiraglio Resio, membro.
Tenente generale macchinista De Merich, membro.
Tenente generale commissario Galante, id.
Vice ammiraglio Pinelli, id.
Direttore generale Pages, id.
Sotto ammiraglio Chelotti, id.

Non è intervenuto il contrammiraglio Arcangeli, direttore generale degli ufficiali, per ragioni di servizio.

PREMIO per l'affondamento di un sommergibile nemico all'equipaggio del R. sommergibile *F. 12*. — Foglio Ministeriale 7 gennaio 1919, n. 491 — Direzione generale degli ufficiali, ecc. — Div. naviglio.

Visto il foglio richiamato più sopra, col quale il Ministero invita il Consiglio a deliberare circa la concessione di premio all'equipaggio del R. sommergibile *F. 12* in applicazione dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 615;

Udito il relatore;

Tenute presenti le disposizioni del citato decreto e le norme approvate con decreto Luogotenenziale n. 990 in data 4 luglio 1918 (con speciale riguardo agli articoli 1, 6, 7 e 8 delle norme stesse);

Visto il verbale della Commissione d'inchiesta in data 26 dicembre 1918 col parere appostovi dal comandante in capo di Venezia, i rapporti 6 luglio 1918, n. 124 RR. P., del Comando flottiglia sommergibili Venezia e 6 luglio 1918 del Comando R. sommergibile *F. 12*, nonchè l'elenco del personale che trovavasi a bordo di detto sommergibile al momento dell'azione bellica di cui si tratta;

Accertato, in base alle concordi risultanze dei documenti suindicati, che la sera del 4 luglio il R. sommergibile *F. 12* avvistato in direzione del porto di Baseleghe un sommergibile nemico, riusciva a silurarlo, e ne determinava indubbiamente l'affondamento;

Considerato che tale azione di guerra, avendo prodotto la distruzione di una nave nemica, dà diritto al premio istituito con decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 615;

Che nessun'altra unità partecipò all'azione stessa, nè direttamente nè in concorso, cosicchè il premio va interamente devoluto al personale del R. sommergibile *F. 12*;

Ritenuto che, mancando la possibilità di determinare, per difetto di sicuri e precisi dati il tipo e il tonnellaggio del sommergibile affondato, deve assumersi come valore ipotetico quello di L. 3,000,000 con percentuale corrispondente di premio in L. 60,000 secondo il criterio stabilito dall'art. 8 delle norme su ricordate;

IL CONSIGLIO

all'unanimità si associa alle conclusioni del relatore e delibera che, ai termini dell'art. 7 delle norme approvate con decreto Luogotenenziale n. 990 in data 4 luglio 1918, sia corrisposta al comandante del sommergibile *F. 12* ora capitano di corvetta Marenco Di Moriondo Alberto la somma di L. 30,000 (trentamila) e quella di L. 1666,66 (milleseicentosessantasei e centesimi sessantasei) a ciascuno degli altri 18 componenti lo stato maggiore, equipaggio e personale borghese del sommergibile stesso.

A tal uopo forma il seguente stato di ripartizione:

T. V. (ora C. C.) comandante Marenco Di Moriondo Alberto, L. 30,000.
S. T. V. (ora T. V.) ufficiale in 2ª Gallo Edmondo, L. 1666,66.
30704 capo meccanico 1ª classe Marchetti Giuseppe, L. 1666,66.
69217 capo torp. s. 1ª classe Cardillo Giuseppe, L. 1666,66.
47211 2° capo torp. e. Bocci Guido, L. 1666,66.
39358 s. c. meccanico Lenti Alberto. L. 1666,66.
27587 timoniere Lena Mario, L. 1666,66.
96145 sottonocchiere Neri Angelo, L. 1666,66.
96884 id. Palomba Nazareno, L. 1666,66.
33710 marinaio scelto Pardini Attilio, L. 1666,66.
96574 id. Banealà Giovanni, L. 1666,66.
12662 torpediniere e. Lavagna Stefano, L. 1666,66.
2420 id. e. Apeddu Giacomo, L 1666 66.
2387 id. s. Pelitti Eduardo, L. 1666,66.
53015 id. s. Musante Giovanni, L. 1666,66.
75672 fuochista scelto a. Gobbi Luigi, L. 1666,66.
34300 cannoniere Guidi Pietro, L. 1666,66.
64482 2° capo torp. s. del R. sommergibile *Delfino* Vigoriti Gerardo, L. 1666,66.

Operaio congegnatore Casola Garibaldo, L. 1666,66.

Chelotti — Pages — Pinelli — Galante — De Merich — Resio — Presbitero.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 24).

3ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numero di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
—	3,50 %	422922	140 —	*Longone* Teresa fu Gerolamo ved. di Frapporti Filippo, domiciliato a Milano.	*Longoni* Teresa fu Gerolamo, vedova, ecc., come contro.
—	Cons. 5 %	023967	250 —	Tomatis Maddalena fu Giovanni, *nubile*, domiciliata in Torino.	Tomatis Maddalena fu Giovanni, *minore, sotto la patria potestà della madre Tomatis Agnese fu Francesco, vedova Tomatis Giovanni*, domiciliata in Torino.
—	»	023968	250 —	Tomatis Alessandro fu Giovanni, domiciliato in Torino; con usufrutto vitalizio a Tomatis Agnese di Francesco, vedova Tomatis Giovanni	Tomatis Alessandro fu Giovanni, *minore, ecc., come la precedente*, e vincolata come contro.
—	3,50 %	644311	280 —	Reyneri *Amalia* o *Amelia* di Emilio, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Mondovì (Cuneo).	Reyneri *Carmela, Amelia, Giuseppina, Emilia* di Emilio, ecc., come contro,
—	»	695455	182 —	Reyneri Amelia di Emilio, ecc., come sopra.	Reyneri *Carmela, Amelia, Giuseppina, Emilia* di Emilio, *nubile*, domic. a Mondovì (Cuneo).
—	»	695459	3 50	Reyneri *Amelia*, Ester, Ermelinda ed Olga di Emilio, minori, ecc, come la precedente.	Reyneri *Carmela, Amelia, Giuseppina, Emilia*, Ester, Ermelinda ed Olga di Emilio, *nubile maggiorenne la prima*, minori le altre, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 gennaio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI

(Elenco n. 26).

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
3,50 %	166677	35 —	*Tocchetto* Anna-Maria fu Bernardo, moglie di Boggio Viola Antonio, domic. in Spezia (Genova)	*Tochet*, o *Boggio Tochet*, Anna-Maria fu Bernardo, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 gennaio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione) (El. n. 21).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1191 — Data della ricevuta: 4 giugno 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Cappelli Geremia fu Geremia (pos. n. 596998) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 1 (assegno provvisorio dell'annualità) — Ammontare della rendita L. 2,18 — Capitale consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1870.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 gennaio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 25 gennaio 1919, **in** Vassena, provincia di Como, **è stata attivata** al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª **classe**, con orario limitato di giorno.

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
E MINISTERO DEL TESORO

Comunicato.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio **e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale** 28 febbraio 1916. **n. 224, determinato il giorno 21 dicembre 1918, da** valere dal giorno **23 al giorno 29 dicembre 1918: L.** 120,18.

Roma, 22 dicembre 1918.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE
E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 30 gennaio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	80.33	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.90	—

UFFICIO DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

Trasferimenti di privative industriali.

N. 6324 trascritto il 1° dicembre **1917**.

Trasferimento totale da Ljunström Birger a Stoccolma alla Aktiebolaget Ljungströms Angturbin a Stoccolma, della privativa industriale **n.** 95239, reg. gen.; vol. 277, **n.** 145 reg. att., con decorrenza dal **30 giugno** 1908, per l'invenzione dal titolo:

« Perfectionnements aux turbines à fluide élastique, compresseurs et appareils analogues ».

(Atto di cessione firmato dal cedente il 22 settembre 1917 davanti al notaio Fürstenberg Otto a Stoccolma, registrato il 22 novembre 1917 all'ufficio demaniale di Torino, n. 6153, vol. 416, atti privati).

N. 6325 trascritto il 1° dicembre 1918.

Trasferimento totale da Ljungström Birger a Stoccolma, alla Aktiebolaget Ljungströms Angturbin a Stoccolma, della privativa industriale n. 95247, reg. gen., vol. 276, n. 180, reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1908, per l'invenzione dal titolo:

« Perfectionnements aux générateurs électriques, moteurs et machines analogues ».

(Atto di cessione firmato dal cedente il 22 settembre 1917, davanti **al notaio Fürstenberg** Otto a **Stoccolma,** registrato il 22 novembre 1917, all'ufficio demaniale di Torino, n. 6153, vol. 416, atti privati).

N 6326 trascritto il 1° dicembre 1918.

Trasferimento totale da Ljunström Birger, a Stoccolma, alla Aktiebolaget Ljungströms Angturbin a Stoccolma, della privativa industriale n. 95098 reg. gen., vol. 276, n. 158, reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1908, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositif d'admission de l'agent moteur dans les turbines à fluide élastique ».

(Atto di cessione firmato dal cedente il 22 settembre 1917 davanti al notaio Fürstenberg Otto, a Stoccolma, registrato il 22 novembre 1917 all'Ufficio demaniale di Torino, n. 6153, **vol. 416, atti** privati).

N. 6344 trascritto l'8 febbraio 1918.

Trasferimento totale da Beskow Knut Jacob e Ramen Arthur, a Helsingborg (Svezia), alla Aktiebolaget Ramens **Patenter, a Helsingborg** (Svezia), della privativa industriale numero 111771 **reg. gen.**, vol. 347, n. 103 reg. att., con decorrenza dal 30 **settembre** 1910 per l'invenzione dal titolo:

« Dispositif de chargement pour fours mécaniques de **grillage** ».

(Atto di cessione del 3 agosto 1917 firmato dai cedenti e **autenticato** dal notaio Sjowall Th. a Helsingborg (Svezia), registrato il 1° febbraio 1918 all'ufficio demaniale di Milano, n. 13624, vol. 2558, atti privati).

N. 6345 trascritto l'8 febbraio 1918.

Trasferimento totale da Beskow Knut Jacob e **Ramen** Arthur **a** Helsingborg (Svezia) alla Aktiebolaget **Ramens Patenter, a Helsingborg** (Svezia), della privativa industriale n. 111770 **reg. gen.**; volume 347, **n.** 102 reg. att., con **decorrenza** dal 30 settembre 1910, **per** l'invenzione dal titolo:

« Procédé et appareil pour la chloruration des minerais de cuivre et autre ».

(Atto di cessione del 3 agosto 1917 firmato dai **cedenti e autenticato** dal notaio Sjowall Th. a Helsingborg (Svezia), registrato **il** 1° febbraio 1918 all'ufficio demaniale di Milano, **n.** 13624, vol. 2558 atti privati).

N. 6346 trascritto l'8 febbraio 1918.

Trasferimento totale dalla Helsingborgs Kopparverks Aktiebolag. a Helsingborg (Svezia) alla Aktiebolaget Ramens Patenter a Helsingborg **della privativa** industriale **n.** 120033 **registro gen.**, volume 368, n. 237, reg. att., con decorrenza dal 30 settembre 1911, **per** l'invenzione dal titolo:

« Perfectionnements aux fours mécaniques de grillage».

(Atto di cessione del 3 agosto 1917 **firmato** dalla cedente e **autenticato** dal notaio Sjowall Th. a Helsingborg, **registrato il** 1° febbraio 1918, all'Ufficio demaniale di Milano, n. 13623, vol. 2558 atti privati).

N. 6354 trascritto il 10 aprile 1918.

Trasferimento totale da Hofer Paul a Basilea (Svizzera) **alla** A. Glor e C., a Basilea (Svizzera), della privativa industriale numero 162565 reg. gen., n. 473, vol. 208 reg. att., con decorrenza **dal** settembre 1917, per l'invenzione dal titolo:

« Machine à couper les carreaux de dallage ».

(Atto di **cessione** del 25 febbraio **1918** autenticato dal notaio Alfred Fischer a **Basilea** registrato il 30 marzo 1918 **all'ufficio demaniale** di Torino, n. 11938, vol. 421 atti privati).

N. 6356 trascritto l'8 aprile 1918.

Trasferimento totale da Canton George Henri **Marius**, Unné Pierre **Georges** e Salmson Emile Jean Jues, **a Parigi, alla Société des Moteurs** Salmson (Système Canton Unné), a Billancourt (**Francia**), della privativa industriale n. 124.132 reg. gen., vol. 382, n. 78 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1912, per l'invenzione **dal titolo:**

« Moteur à explosion à cylindres en étoile ».

(Atto di cessione firmato dai cedenti **nell'ottobre del** 1917 **e autenticato** dal Commissariato di polizia di Boulogne (**Seine**) **Francia,** registrato il 13 marzo 1918 all'ufficio demaniale di **Milano n.** 16844, vol. 2562 atti privati).

N. 6357 trascritto l'8 aprile 1918.

Trasferimento totale da Ottesen **Anton Yensenius Andreas a Thi**sted (Danimarca), alla Società Aktieselskabet det **Danske Frysnings** Compagni (A. Ottesens Patenter) a Copenhague, della **privativa industriale** n. 123347, reg. gen., vol. 425, n. 101 **reg. att.**, con decorrenza dal 31 dicembre 1912, per l'invenzione dal titolo:

« Procédé de congélation ou de **réfrigération des denrées alimentaires** s'avariant facilement ».

(Atto di cessione sottoscritto dal cedente il 14 dicembre 1917 davanti al notaio Otto Viggo Philipsen-Prahm a Copenhague, registrato il 13 marzo 1918, all'ufficio demaniale di Milano, n. 16843, vol. 2562, atti privati).

N. 6358 trascritto il 10 aprile 1918.

Trasferimento totale da Lovejoy Ralph Minot, a Suffolk Massachusetts (Stati Uniti d'America), alla Lewis Shepard Company pure a Suffolk, della privativa industriale n. 162727 reg. gen.; vol. 475, n. 193 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1917, per la invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei carrelli di sollevamento ».

(Atto di cessione sottoscritto dal cedente il 23 novembre 1917 davanti al notaio Drummond Thomas a Suffolk, Massachusetts (Stati Uniti d'America), registrato il 5 aprile 1918 all'ufficio demaniale di Milano, n. 18279, vol. 4563 atti privati).

N. 6362 trascritto il 12 aprile 1918.

Trasferimento totale dalla Società Anonima Italiana Koerting, a Sestri Ponente (Genova), alla Società Anonima Industriale San Giorgio, a Borzoli (Genova), della privativa industriale n. 137295 reg. gen.; vol. 418, n. 107 reg. att., con decorrenza dal 31 dicembre 1918, per la invenzione dal titolo:

« Dispositivo di messa in moto e di inversione di moto per motori a combustione ».

(Atto di fusione della cedente nella cessionaria, deliberata dalla Società San Giorgio nell'assemblea del 19 luglio 1917 come al verbale del 19 novembre 1917 registrato il 4 dicembre 1917 all'ufficio demaniale di Genova, n. 2593, vol. 426).

Roma, 9 dicembre 1918.

Per il direttore: GIULIOZZI.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV

Adunanza del dicembre 1917.

Vedove.

Casartelli Maria di Brunati Pietro, soldato, L. 630 — Bornia Giuseppe di Giovanni, L. id., 630 — Caresana Teresa di id., L. 630 — Ghislandi Cristofaro di Filippo, id., L. 630 — Scotti Danieli di Luigi, id., L. 630 — Guttuso Audice di Francesco, caporale, L. 840 — Bardini Vincenzo di Teodoro, soldato, L. 630 — Di Fulco Girolamo di Bernardo, id., L. 630 — Varone Francesco di Domenico, id., L. 630 — Noro Giacomo di Pietro, Olindo, Luigi, id., L. 630 — Parizzi Luigi di Davide, id., L. 630 — Cardinali Callisto di Ferdinando, id., L. 630 — Alfieri Francesco di Licinio, caporale, L. 840 — Cerea Francesco di Giovanni, soldato, L. 630 — Rombolà Eugenia di Redelico Domenico, id., L. 630 — Fabbri Pietro di Aurelio, id., L. 630.

Angelini Francesco di Giuseppe, soldato, L. 630 — Poma Giuseppe di Giuseppe, caporale, L. 840 — Rosso Andrea di Natale, soldato, L. 630 — Piccolo Angelo di Massimiliano, id., L. 630 — Sovran G. Battista di Marco, id., L. 630 — Donnadio Giovanni di Rocco, id., L. 630 — Vasquenz Antonio di Augusto, id., L. 630 — Marinoni Gaudenzio di Giuseppe, id., L. 630 — Corino Carlo di Guglielmo, caporale, L. 840 — Degli Antoni Clementina di Baciga Arnaldo, soldato, L. 630 — Trevisan Angelo di Egisto, id., L. 630 — Particolare Raffaele di Salvatore, id., L. 630 — Flena Michele di Costantino, id., L. 630 — Tosetto Macedonio di Pietro, id., L. 630 — Cenni Paolo di Domenico, id., L. 630 — De Curtis Ercole di Pietro, caporal maggiore, L. 840 — Nizzolini Giovanni di Angelo, soldato, L. 630.

Bavaro Angelo di Michele, soldato, L. 630 — Marioni Andrea di Domenico, id., L. 630 — Lodi Oreste di Guido, id., L. 630 — Gaiola Luigi di Antonio, id., L. 630 — De Bustis Ficarola Lorenzo di Salvatore, caporale, L. 840 — Amabile Caterina di Gumonieri Luigi, soldato, L. 630 — Dal Molin Maria di Borsolin Fortunato, sold., L. 730 — Monarchi Carlo di Luigi, id., L. 330 — Renottini Emilio di Celso, id., L. 630 — Ceccardi Rosa di Dall'Olio Pietro, id., L. 630 — Giardini Giacomo di Francesco, caporale, L. 840 — Tonon Carolina di Bampa Luigi, soldato, L. 630 — Fulvi Giacomo di Giovanni, id, L. 630 — Bertozzi Teresa di Botta Giacomo, id., L. 630 — Fiore Paolo di Pietro, id., L. 630 — Orciari Luigi di Arcangelo, id., L. 630 — Bartolini Giovanni di Bernardo, id., L. 630.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

CHERBOURG, 30. — Il vapore tedesco *Scharnhost* ha ricondotto 2 ufficiali e 425 soldati italiani prigionieri.

Settori esteri.

LONDRA, 30. — Un comunicato del Ministero della guerra dice:

Occorre una forza non inferiore ai novecentomila uomini per la difesa degli interessi britannici per il periodo di transizione. Questo esercito sarà costituito da uomini che abbiano meno di 37 anni, i quali non si siano arruolati prima del 1° gennaio 1916. La costituzione dei nuovi eserciti comincierà il 1° febbraio. Saranno date ai soldati e agli ufficiali gratificazioni in più del loro stipendio e del loro soldo. L'ammontare annuale di tali gratificazioni è valutato a ventinove milioni di sterline.

Secondo un comunicato del Ministero della guerra il corpo aeronautico britannico comprendeva al momento dell'armistizio trentamila ufficiali e duecentosessantacinquemila tra ufficiali e soldati. Si ha intenzione di mantenere per l'anno in corso come effettivi dell'aeronautica seimilacinquecento ufficiali e settantacinquemila fra sottufficiali e soldati.

STRASBURGO, 30. — In conformità della clausola di armistizio del 15 corrente, le truppe francesi hanno occupato stamane Kehl ed hanno sfilato sulla piazza del Mercato dinanzi al generale Hirschauer-Maringer, alto commissario per l'Alsazia. Dopo lo sfilamento il generale Hirschauer ha letto una dichiarazione di presa di possesso, soggiungendo che le autorità tedesche della circoscrizione dovevano provvedere al mantenimento dell'ordine e a rispettare gli ufficiali e soldati dell'esercito francese, i quali, disciplinati nella battaglia, lo sono nella vittoria.

Il sottoprefetto e il sindaco hanno fatto atto di obbedienza ed hanno fatto appello alla benevolenza del vincitore.

Le truppe hanno occupato gli accampamenti a sei chilometri da Kehl.

WASHINGTON, 30. — Il generale March, capo dello stato maggiore, ha comunicato alla Commissione del Senato per gli affari militari che le disposizioni prese colla marina mercantile permetteranno un rimpatrio mensile di 300.000 soldati americani.

POLA, 30. — Giunge notizia che una nave da guerra francese, diretta a Pola, incagliò a San Giovanni in Pelago. La marina italiana ha dato la sua pronta opera di soccorso per togliere di sugli scogli la nave alleata, che sembra seriamente danneggiata.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 30 (ufficiale). — Il presidente degli Stati Uniti di America, i primi ministri e i ministri per gli affari esteri di America, dell'Impero britannico, della Francia, dell'Italia e i rappresentanti del Giappone hanno tenuto oggi al Quai d'Orsay due riunioni, la prima dalle 11 alle 13, la seconda dalle 15,30 alle 18.

È continuato lo scambio di vedute sulla questione delle colonie tedesche nel Pacifico e in Africa alla presenza dei rappresentanti

dei Dominions britannici e del signor Henry Simon, ministro francese delle Colonie.

Si è addivenuti ad un soddisfacente accordo temporaneo per ciò che concerne il regime da adottarsi per le colonie tedesche e per i territori occupati nella Turchia asiatica.

Alla seduta pomeridiana, era presente la delegazione belga composta dai signori Hymans, Vandervelde e Van den Heuvel; era accompagnata dal signor Orts che ha esposto il punto di vista belga relativamente al Congo.

È stato inoltre deciso che i rappresentanti militari delle potenze alleate ed associate al Consiglio superiore di guerra di Versailles verrebbero invitati a presentare un rapporto sulla migliore e più pratica distribuzione delle forze necessarie al mantenimento dell'ordine nei territori occupati dell'Impero ottomano.

La prossima seduta avrà luogo domani alle ore 15.

*** PARIGI, 29. — Una nota dell'*Agenzia Havas* dice:

Il Comitato dei rappresentanti delle grandi potenze ha tenuto due sedute consacrate alle questioni polacca e czeco-slovacca. Dmowski delegato polacco, indicato a fare un'esposizione generale della situazione in Polonia ha detto che mancano colà munizioni e materiale piuttosto che uomini ed ha dimostrato la necessità per il paese di mantenere in suo potere la libera disposizione della ferrovia da Thorn a Danzica. Parlando poi delle rivendicazioni territoriali della Polonia, ha detto che questa vuole ricuperare il territorio che possedeva prima della sua divisione, compresa la Posnania, Thorn e Posen e di aver libero accesso al mare per Danzica protetta da una striscia di territorio che garantisca la sicurezza delle vie di comunicazione.

Benes ha esposto il punto di vista czeco-slovacco e più specialmente sugli incidenti che condussero a conflitti tra le forze czeco-slovacche e polacche alla frontiera della Slesia e della Boemia. Il 5 novembre 1918 fu concluso un accordo fra i polacchi e gli czeco-slovacchi col quale si stabiliva provvisoriamente una delimitazione di frontiere fra i due paesi. Ora il 24 gennaio scorso gli czeco-slovacchi entrarono nel distretto di Poschen respingendo contingenti polacchi.

Il Comitato della Conferenza ha fatto comprendere che occorreva porre fine a questo stato di cose ed ha proposto a questo scopo l'occupazione della zona contestata da parte dei contingenti alleati. Le delegazioni interessate hanno accettato questa proposta.

Ma la questione del definitivo possesso del bacino industriale della Slesia non è stata risolta e così pure nessuno dei problemi territoriali posti dalla Polonia. I polacchi sostengono che etnograficamente il distretto di Poschen deve essere loro attribuito poichè i polacchi costituiscono il 55 per cento della popolazione. Gli czeco-slovacchi rispondono che la regione è indispensabile alle loro industrie a causa dei giacimenti di carbon fossile La Conferenza della pace deciderà fra le due parti, le quali sono animate da un eguale desiderio di conciliazione ed hanno del resto dichiarato di rimettersi fino da ora, alla giustizia del giudizio della Conferenza.

Ora gli incidenti di frontiera fra polacchi e czeco-slovacchi sono appianati, e ciò è un fatto essenziale. Domattina i delegati dei due paesi saranno uditi dalla Commissione internazionale incaricata di recarsi a compiere un'inchiesta in Polonia e che è così costituita: Francia Noulens e generale Niessel; Impero britannico Howard Esme e generale Botha; Italia Montagna e generale Romei; Stati Uniti Lord e generale Kormax.

Nello stesso tempo la Commissione prenderà cognizione delle istruzioni redatte da Pichon ed approvate dal Comitato delle grandi potenze, istruzioni che definiscono il campo d'azione sul terreno politico, militare e finanziario.

La Commissione lascerà Parigi al principio della prossima settimana e si recherà a Varsavia passando per Vienna. Si crede che il viaggio durerà quattro o cinque giorni. I delegati ritengono che potranno essere di ritorno fra tre settimane.

Domattina il Comitato dei rappresentanti delle grandi potenze continuerà l'esame del problema coloniale. Simon, ministro francese delle colonie, assisterà alla seduta. Sembra che, pur eliminando la soluzione dell'internazionalizzazione dei territori tedeschi, si addiverrà ad un accordo il quale permetterà di assegnarli agli Stati che li rivendicano sotto l'egida della Società delle nazioni.

Si conferma che Wilson lascerà la Francia il 15 febbraio per tornare in America per assistere alla seduta del Congresso del 4 marzo. Il soggiorno del presidente agli Stati Uniti sarebbe soltanto di alcuni giorni, dopo di che egli tornerebbe in Francia. L'assenza da Parigi non oltrepasserebbe le tre settimane. In questo frattempo Lloyd George e l'on. Orlando si recherebbero rispettivamente in Inghilterra e in Italia ove la loro presenza è reclamata dalle loro cariche di capi di Governo. Però durante la loro assenza la Conferenza continuerà i suoi lavori, essendo state ora nominate per la maggior parte le Commissioni che sono pronte a studiare i diversi problemi.

*** PARIGI, 30. — Una nota dell'*Agenzia Havas* dice:

Il Comitato dei dieci rappresentanti delle grandi potenze ha consacrato anche oggi le sue due sedute al problema coloniale. Simon, ministro francese delle colonie, il marchese Salvago-Raggi, delegato italiano specialmente incaricato di trattare le questioni coloniali e i rappresentanti dei *Dominions*, assistevano alla seduta ed hanno preso parte alle discussioni.

Orts, delegato tecnico del Belgio, alla presenza dei tre plenipotenziari belgi, ha esposto il suo punto di vista relativamente al Congo, ove gli alleati reclamano la soppressione degli ostacoli creati dal trattato di Berlino.

Tutta la discussione si è svolta di nuovo sul progetto di Wilson il quale consiste nel trasferire la sovranità territoriale delle colonie della Germania alla Società delle nazioni e nel conferire a questo o a quello Stato il mandato di amministrare questa o quella colonia sotto il controllo internazionale.

Lloyd George ha comunicato che il Gabinetto di guerra britannico riunito ieri ha aderito alla teoria di Wilson. Invece i « Dominions » hanno formulato le loro energiche proteste.

Finalmente l'accordo è stato raggiunto sulla seguente soluzione: Se qualcuno di tali territori comprende abitanti sufficientemente civili per dare un'espressione nazionale ai desideri particolari circa il futuro Governo, e se in realtà sono capaci di dirigersi da se stessi, la Società delle nazioni realizzerà i loro desideri.

Specialmente l'Arabia e la Mesopotamia sono state citate come casi in cui ciò sarebbe possibile.

Tali popoli possono manifestare la loro volontà di ottenere l'indipendenza nazionale o di vivere sotto il protettorato di una o di un'altra delle grandi potenze e, in tal caso, la Società delle nazioni vi consentirebbe.

Ma nel caso di popoli ancora incapaci di dirigersi da loro stessi, la Società delle nazioni sceglierebbe la potenza che, sia per prossimità geografica, sia per qualunque altra ragione, fosse la meglio qualificata per governarli e che adempirebbe alla sua missione sotto certe garanzie con diritti di governo.

Le garanzie sarebbero stabilite dalla Conferenza della pace e dalla Società delle nazioni e varierebbero pei vari paesi secondo le condizioni locali e nei riguardi della potenza che sarebbe stata scelta come mandataria. In sostanza sarà deciso secondo i casi speciali.

Provvisoriamente con unanime accordo la questione è stata risolta con una specie di *statu quo* per le colonie dell'Africa e dell'Estremo Oriente le quali rimarranno in potere degli occupanti attuali finchè la creazione della Società delle nazioni non sarà entrata nel dominio della realtà.

Per quanto riguarda la Turchia d'Asia la teoria del mandato sarà applicata fino da ora. Le quattro grandi potenze saranno incaricate di amministrare i territori. Inoltre il Comitato delle grandi potenze deve chiedere al Consiglio superiore di guerra di Versailles

un rapporto sulla migliore utilizzazione delle truppe di occupazione della Turchia d'Asia.

I membri della Commissione d'Inchiesta che deve recarsi in Polonia si sono riuniti al Quai d'Orsay stamane e stasera sotto la presidenza del generale Botha; hanno udito alla loro volta i delegati polacchi e czeco-slovacchi ed hanno cercato di accordarsi con essi circa i mezzi di porre fine all'effusione del sangue nei distretti czechi senza risolvere nondimeno la questione della frontiera.

Infine gli alleati hanno ricevuto due risposte all'invito che essi rivolsero ai partiti organizzati in Russia per recarsi a dare spiegazioni dinanzi alla Commissione nell'isola dei Principi. Il Governo di Arcangelo ha formalmente rifiutato di recarvisi non volendo in contrarsi coi bolscevichi. Il Governo dell'ammiraglio Koltchak senza essere così categorico, ha fatto tuttavia forti riserve.

Quanto al Governo bolscevico, esso non ha fatto ancora conoscere la sua opinione.

*** LONDRA, 29. — L'*Agenzia Reuter* ha da Parigi 29 il seguente comunicato circa la Conferenza della pace.

Da lunedì scorso Barnes è in conferenza coi principali rappresentanti delle Trades Union britanniche e coi rappresentanti delle Indie e dei Dominions, circa un progetto di regolamento internazionale delle condizioni di lavoro.

Il progetto è stato minuziosamente esaminato e discusso e tutti i personaggi presenti ai colloqui hanno messo interamente a disposizione di Barnes la loro esperienza. Sono state presentate numerose ed interessanti proposte e si ha l'impressione che verrà accordata piena considerazione alle idee del tradeunionismo britannico organizzato.

La Conferenza è terminata oggi a mezzogiorno ed il progetto, sui termini del quale è stato raggiunto l'accordo, sarà sottoposto alla Commissione internazionale destinata a risolvere i problemi attinenti al lavoro internazionale, la quale fu nominata sabato scorso nella seduta plenaria della Conferenza della pace.

*** LONDRA, 30. — Si dichiara ufficialmente che il resoconto circa le discussioni della Conferenza riguardo alle colonie tedesche e dei territori turchi pubblicato oggi da alcuni giornali è inesatto e malevolo e di natura tale da fuorviare completamente l'opinione pubblica.

*** PARIGI, 30. — La Commissione interalleata d'inchiesta per la Polonia si è riunita stamane al Ministero degli esteri ed ha preso cognizione delle istruzioni compilate dai Governi alleati che definiscono il suo còmpito.

La Commissione ha poscia uditi in contraddittorio i delegati polacchi e czeco-slovacchi sulla questione del bacino industriale della Slesia.

CRONACA ITALIANA

Le LL. MM. la Regina Margherita e la Regina Elena hanno ricevuto iermattina il presidente della Croce Rossa italiana, onorevole senatore Frascara, i vicepresidenti S. E. Stringher, onorevole senatore Marchiafava e onorevole Ciraolo, che accompagnati dal generale Brezzi, direttore del Comitato centrale e dal commendatore Tenerani, del Comitato regionale, presentarono alle Auguste Signore la Croce al merito della Croce Rossa italiana, invitandole a volersene fregiare.

Le Loro Maestà manifestarono la più viva simpatia per la Croce Rossa della quale gradirono molto cortesemente l'omaggio.

Roma alla città di Fiume. — Il sindaco di Roma ha inviato a quello di Fiume il seguente telegramma:

« Oggi che Fiume festeggia la ricorrenza del giorno in cui, restituita a libertà, solennemente affermava la volontà irrevocabile di essere ricongiunta all'Italia, Roma, interprete dell'animo della patria comune, rinnova alla figlia diletta l'espressione più fervida e sentita del suo affetto materno. — Sindaco *Colonna* ».

Nella diplomazia. — Il ministro d'Italia, comm. Mario Lago, è giunto ieri a Praga, ove prese possesso del suo ufficio.

*** Il ministro d'Italia a Stoccolma, comm. Tommasini, è partito l'altro ieri per la sua nuova destinazione.

Egli resse la Legazione di Svezia per oltre 4 anni, facendo opera illuminata e patriottica, e migliorando le relazioni italo-svedesi durante un difficilissimo periodo.

Per i buoni di cassa. — L'*Agenzia Stefani* comunica: Alcuni giornali nel pubblicare che sarebbero in circolazione buoni di cassa da L. 1 e da L. 2 falsificati, contrassegnati dalla serie 151, hanno asserito che i falsi sarebbero facilmente riconoscibili dai genuini per il fatto che la firma del cassiere speciale, in luogo di *Dell'Ara*, recherebbe *Giu. Dell'Ara*; altri giornali hanno indicato quale segno di riconoscimento dei buoni di cassa da L. 1 falsificati della serie 151 la firma dello stesso cassiere speciale indicata *Dellara* senza apostrofo invece di *Dell'Ara*.

Allo scopo di evitare erronei apprezzamenti nell'accettazione dei buoni di cassa e dei biglietti di Stato si avverte che i buoni di cassa da L. 1 appartenenti alla serie dal n. 1 al n. 150 portano la firma del cessato cassiere speciale Giovanni Dell'Ara, indicata semplicemente *Dell'Ara*, mentre tutti gli altri appartenenti alle serie successive dal n. 151 in poi recano la firma dell'attuale cassiere speciale Giuseppe Dell'Ara, indicata *Giu. Dell'Ara*. Del pari sono firmati *Dell'Ara* i buoni di cassa da L. 2 dalla serie n. 1 a tutta la 75 e *Giu. Dell'Ara* quelle delle serie successive dalla 76 in poi.

Infine anche i biglietti di Stato da L. 5 e da L. 10 portano la firma del cessato o dell'attuale cassiere speciale secondo le serie alle quali appartengono e precisamente:

da L. 5, dalla serie n. 1 alla serie n. 1830 inclusiva *Dell'Ara* e dalla serie 1831 in poi *Giu. Dell'Ara*;

da L. 10, dalla serie n. 1 a quella n. 1750 inclusiva *Dell'Ara* e dalla serie 1751 in poi *Giu. Dell'Ara*.

Per il servizio postelegrafico. — La concessione fatta con decorrenza dal 1° febbraio p. v. ai funzionari postali, telegrafici e telefonici, del riposo nei giorni festivi (tutte le domeniche, il primo dell'anno, l'Epifania, l'Ascensione, l'Assunzione, il XX settembre, il 1° novembre ed il giorno di Natale), richiede varie restrizioni dei servizi, le quali sono note al pubblico.

Si avverte intanto, a maggiore chiarimento, e in relazione ai singoli servizi, quanto segue:

La vuotatura delle cassette sussidiarie essendo negli indicati giorni limitata a due sole volte nelle ore antimeridiane è interesse del pubblico di importare in tali giorni le proposte corrispondenze preferibilmente nelle buche presso gli uffici centrali o quelli di ferrovia, ove la vuotatura si esegue ininterrottamente, e donde le corrispondenze stesse avranno regolare e sollecito corso.

Quanto al servizio telegrafico, si rammenta che l'accettazione è limitata, dalle ore 19 del giorno precedente il festivo alle ore 7 di quello consente il festivo, ai soli telegrammi urgenti (a tripla tassa) per l'interno del Regno e a quelli per l'estero, anche non urgenti. Tale norma ha la sua prima applicazione dalle ore 19 di sabato 1° febbraio fino alle ore 7 di lunedì 3 febbraio p. v.

Infine, riferibilmente al servizio telefonico, dovendosi estendere la concesssione onde trattasi al personale esecutivo che vi è addetto, si raccomanda al pubblico, nel proprio interesse, di limitarsi alle comunicazioni di carattere veramente urgente ed indilazionabile, sia urbane che interurbane.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

TOKIO, 26. (Ritardato). — Il palazzo dell'Ambasciata d'Italia è stato distrutto completamente stamane da un violentissimo incendio.

Nessuna vittima.

BUENOS-AIRES, 29. — Un dispaccio inviato dal governatore di Santa Cruz al ministro dell'interno dice: Sono state inviate truppe alla frontiera. La popolazione di Puerto Gallagos è tranquilla. È stata proclamata la legge marziale a Punta Arenas.

MADRID, 29. — *Camera dei deputati.* — I catalanisti accettano di discutere simultaneamente il progetto per l'autonomia presentato dal Governo e il loro proprio progetto.

La Camera discute il bilancio.

BERNA, 29. — Il Consiglio federale ha dato piena assicurazione al Comitato di orginizzazione della Conferenza internazionale socialista circa il visto dei passaporti di tutti i delegati.

Il segretario della Confederazione generale del lavoro di Parigi, accompagnato dal segretario degli operai minatori, Desmoulins, è arrivato a Berna per le conferenze preparatorie del Congresso internazionale sindacale.

Il socialista austriaco Friedrich Adler è arrivato a Berna mercoledì avendo ottenuto il passaporto in seguito all'intervento del Comitato di Berna. Il ministro bulgaro Sachado è giunto lunedì sera ricevuto alla stazione dal segretario dell'ufficio internazionale Huysmans, dal presidente del Governo Austriaco Seitz e da un figlio di Henderson.

I ministri ungherese Garamesi e austriaco Domez sono giunti ed hanno già partecipato ai lavori preparatorî. I delegati spagnuoli ai quali da principio era stato rifiutato il passaggio per la Francia, ottennero, mediante l'intervento del Comitato di Berna, l'autorizzazione a recarsi a Berna.

Fino al giorno 27 parte delle quaranta delegazioni rappresentanti i dodici paesi inscritti sono già arrivate a Berna.

Il Governo della Lituania ha nominato una delegazione per la difesa degli interessi di quello Stato alla Conferenza della pace.

Voldemaras, ministro degli affari esteri, è partito per tale scopo alla volta di Parigi.

ZURIGO, 30 — La *Zeitung Am Mittag* reca che il Governo tedesco e l'autorità di pubblica sicurezza sono state informate che gli spartachiani progettano una nuova sommossa; l'organizzazione dei ribelli sarebbe in pieno corso.

Gli spartachiani reclutano uomini atti alle armi, ma sinora con scarso successo.

Il Governo è deciso ad usare la massima energia in caso che scoppiasse il movimento, che sarebbe diretto da due fiduciari di Liebknecht, Meter ed Eberluin.

Si ha da Berlino: Ecco il risultato definitivo delle elezioni per l'assemblea nazionale prussiana:

Maggioritari eletti centoquarantadue; partito popolare cristiano, ottantasette; partito democratico sessantuno; partito popolare tedesco nazionale, quarantuno; minoritari ventiquattro; partito popolare tedesco diciotto; altre frazioni borgheri, sette.

La Costituente di Weimar si inaugurerà con un discorso di Ebert; poscia le frazioni si riuniranno per stabilire le candidature alla presidenza e al governo. L'Assemblea inizierà il 10 febbraio la discussione sulla costituzione.

Funzionari di polizia di Berlino sono partiti per Weimar per organizzare il servizio di sicurezza per la Costituente. La sessione durerà quattro mesi. Sinora trentadue giornalisti stranieri, tra cui cinque americani, hanno annunciato che vi assisteranno.

Il Consiglio esecutivo del Consiglio degli operai e dei soldati di Berlino ha espresso un biasimo al Governo per le misure di sicurezza prese durante i funerali di Liebknecht.

È scoppiato un conflitto fra gli operai delle imprese metallurgiche volendo essi essere pagati anche per i giorni di assenza dal lavoro a causa di dimostrazioni.

I Consigli dei soldati delle guarnigioni del 19° corpo d'esercito hanno deciso che non si devono più reclutare volontari per l'oriente. Il ministro della guerra ha ordinato la ripresa del reclutamento, dichiarando che i Consigli hanno oltrepassato i limiti delle loro attribuzioni.

Si ha da Praga: Il Governo ha trasmesso un memoriale al Governo polacco circa il problema slesiano, giustificando con ragioni etnografiche, economiche e di ordine pubblico l'occupazione della regione di Teschen, consigliando la nomina di una Commissione czeco-polacca per esaminare e risolvere amichevolmente la questione.

Si ha Varsavia: Sono state chiamate alle armi le classi del '97, del '98 e del '99. Il Presidente Paderewski, ricevendo una deputazione di polacchi dei territori di Spitz e Orava nell'Ungheria, ha dato assicurazioni che il Governo provvederà alla loro unione con la Polonia.

Si ha da Schneidemuhl che sono arrivati al confine della Posnania legionari polacchi con molta artiglieria. La ripresa dei combattimenti è imminente.

Ieri i tedeschi hanno occupato Gruntal, Wunscheim e Samolinsk facendo bottino.

PARIGI, 30. — L'*Echo de Paris* ha da Stoccolma: Trotzky avrebbe comunicato con un radiotelegramma all'esercito il progetto della Conferenza all'Isola dei Principi qualificando la proposta stessa come un atto di debolezza dell'Intesa e concludendo con l'invito all'esercito rosso di raddoppiare i suoi sforzi contro la borghesia mondiale.

Un dispaccio da Costantinopoli dice: Le Banche tedesche ed austro-ungariche sono state riaperte sotto il controllo degli alleati. Sono state trovate nelle casseforti somme poco importanti d'oro e d'argento. Il danaro è rappresentato da carta moneta.

AMSTERDAM, 30. — La *Gazzetta del Reno e della Vestfalia* ha da Berlino:

La Delegazione tedesca alla Conferenza della pace sarà presieduta da Scheideman e dal conte Brockdorff-Rantzau.

I membri della delegazione saranno Bernstorff, Erzberg, Korrad ed Hausmann.

Si afferma che Scheidemann e Brockdorff-Rantzau non assisteranno che alla seduta di apertura. Gli altri assisteranno ai negoziati.

TRIESTE, 30. — Il giornale *Vilag* di Budapest scrive: La Serbia stabilì ad otto miliardi i danni sofferti a causa dell'invasione tedesco-austro-ungarica-bulgara.

Il giornale *Agramer Tageblatt* ha da Zagabria che è partita per Parigi una delegazione per la pace composta di sessanta membri nella quale la Croazia avrà quindici delegati e la Slavonia dieci.

Si ha da Zagabria:

Mentre mancano ancora notizie dei gravi moti antiserbi in Bosnia, moti che continuano, giungono dettagli sui moti di Slavonia.

Contadini furenti per le continue perquisizioni dell'esercito serbo hanno protestato in violentissimi comizi contro un tale modo di agire, dicendo che nemmeno gli ungheresi li avevano in tanti anni spogliati di quanto in un giorno pretendono i serbi.

A Ujgradiska, a Djakovo e a Belovar si ebbero scontri fra la popolazione e le truppe serbe con numerosi caduti. A Vinkovoe avvennero pure gravi disordini fra ufficiali serbi e notabilità croate. Gli sforzi delle autorità per domare le forti antipatie reciproche riescono inutili perchè i soldati serbi rinfacciano in ogni occasione ai croati le crudeltà che essi commisero in Serbia nel 1915. La situazione grave perdura.

STOCCOLMA, 30. — Si ha da Pietrogrado: Lenin ha ristabilito il commercio libero di tutti i prodotti, eccetto il pane, lo zucchero e il the, ha soppresso i prezzi massimi ed ha proibito le requisizioni.

Lenin, in un articolo da lui pubblicato in un giornale, cerca di attenuare la confessione del fallimento del servizio nazionale degli approvvigionamenti. Il suo scopo politico è quello di attirarsi le simpatie dei contadini agiati.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*